

ASL8

NP/2016/ 0015445 del 09/06/2016 ore 09,14

Mittente : Servizio Affari Legali

Assegnatario : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica : 1.2.11



Al Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: P. P., C.G, C.S., C.F., C.P., C.A., quali eredi di C.A. c/ ASL n. 8. R.G. n. 735/1998.
Comunicazione esito della lite.


Scriviamo con riferimento alla causa in epigrafe per comunicare che la stessa è stata favorevolmente decisa per l'Azienda con la sentenza n. 1529/2016 che si allega in uno alla presente (All. 1) con la quale il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda compensando le spese del giudizio.

Con la presente si chiede pertanto di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015 nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avvocato Paola Trudu (All. 3) come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.


In merito si precisa che sulla somma anzidetta è stata operata sia la trattenuta del 5% relativa alle spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari sia del 50% a mente degli artt. 8 e 11 del Reg. cit.

Distinti saluti.

(Avv. Carlo Diana)



(Avv. Paola Trudu)



All. c.s.


Al Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: P. P., C.G, C.S., C.F., C.P., C.A., quali eredi di C.A. c/ ASL n. 8. R.G. n. 735/1998.
Attestazione/verifica sullo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento alla causa in oggetto si comunica che la scrivente, nella propria qualità di Responsabile del Servizio Affari legali aziendale, presa visione della relativa nota spese presentata dall'Avv. Carlo Diana, dichiara che la stessa è

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/2014);
- conforme alle disposizioni di cui al Regolamento aziendale della SSD Affari Legali come modificato dalla Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti.

(Avv. Paola Trudu)


NOTA SPESE


(Artt. 1 – 11 D.M. 55/2014)

Nella causa iscritta al n. di R.G. 735/1988 pendente nante il Tribunale Ordinario di Cagliari promossa da P. P., C.G, C.S., C.F., C.P., C.A., quali eredi di C.A. nei confronti della ASL n. 8.

Valore della causa: da €. 52.001,00 a €. 260.00,00

FASI	COMPENSO
Fase di studio della controversia	€. 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio	€. 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€. 5.400,00
Fase decisionale	€. 4.050,00
Compenso tabellare ex art. 4, comma 5	€. 13.430,00
Aumento del 60% per presenza di più parti (4) aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)	€. 8.058,00
Totale	€. 21.488,00
A dedurre 5% per spese generali generali di funzionamento (Art. 11 Reg. Affari Legali)	€. 1.074,00
Totale	€. 20.413,60
A dedurre 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€.
Totale dovuto	€. 10.206,80


(Avv. Paola Trudu)


(Avv. Carlo Diana)

N. R.G. 735/1988



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE II CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sentenza civile

N° 1529/2016

R.A.C. 735/1988

Cronologico 5677/2016

Repertorio X

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Dessi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

Oggetto: Pagamento indennità di occupazione e risarcimento danni da fatto illecito (occupazione senza titolo)

nella causa civile iscritta al n. 735 / 1988 del R.A.C., promossa da:

P. P., C. G., C. S., C. F., C. P., C. A.,

quali eredi di **C. A.** tutti elettivamente domiciliati in Cagliari nella Via Cervi n. 16, presso lo studio e la persona dell'Avv. Tiziana Meloni che li rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 25 gennaio 2006

ATTORE

Contro

Comune di Selargius, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Piazza Repubblica n. 10, presso lo studio e la persona dell'Avv. to Salvatore Moro che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

e contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici, nella Via Dante n. 23, è legalmente domiciliata

CONVENUTO

e contro

Gestione Liquidatoria delle cessate UU.SS.LL nn. 18, 20, 21 e 22, in persona del Commissario Liquidatore nonché Direttore Generale della ASL 8 di Cagliari, con sede in Cagliari ed in Cagliari elettivamente domiciliata nella Via Abba n. 43, presso lo studio e la persona dell'Avv. to Francesco Frongia che la rappresenta e difende per delega apposta a margine della comparsa di costituzione ne risposta

CONVENUTO

E contro

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU in persona del Commissario Straordinario dott.ssa Graziella Pintus, con sede in Cagliari ed in Cagliari elettivamente domiciliata nella Via Abba n. 43, presso lo studio e la persona dell'Avv. to Francesco Frongia che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI:

Nell'interesse degli attori:

All'udienza del 29 ottobre 2015 la difesa di parte attrice dichiara di concludere in conformità all'atto di riassunzione.

Nell'atto di riassunzione non vengono formulate conclusioni.

Si riportano le conclusioni precedentemente formulate nell'interesse degli attori

"Voglia il Tribunale adito giudicare:

- a) Dichiarare che per le ragioni indicate in narrativa la Regione Autonoma della Sardegna, l'Unità Sanitaria Locale n. 21 di Cagliari ed il Comune di Selargius hanno compiuto un fatto illecito

- (istantaneo ad effetti permanenti) avendo occupato l'area di proprietà dell'attore di cui trattasi e sulla stessa edificato un'opera pubblica senza l'osservanza della legge regolativa dell'occupazione d'urgenza e delle espropriazioni in genere e in conseguenza di tale declaratoria
- b) Condannare la Regione Autonoma della Sardegna in solido con l'Unità Sanitaria Locale n. 21 di Cagliari e col Comune di Selargius per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno e al pagamento dell'equivalente pecuniario derivante dalla perdita della proprietà a favore dell'attore mediante il pagamento di una somma pari al valore effettivo di mercato che il fondo di cui è causa aveva al momento della scadenza dei cinque anni utili per la legittima espropriazione dello stesso fondo, nella misura che, previo espletamento di consulenza tecnica sarà determinata nei limiti della competenza del giudice adito in corso di causa
- c) oltre il danno derivante dal mancato godimento del fondo nel periodo di occupazione illegittima anteriore alla estinzione del diritto di proprietà privata ed ogni altra condanna consequenziale;
- d) in subordine, condannare la Regione Autonoma della Sardegna in solido con l'Unità Sanitaria Locale n. 21 di Cagliari e col Comune di Selargius per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà a favore dell'attore mediante il pagamento di una somma pari al valore effettivo di mercato che il fondo di cui è causa aveva al momento della scadenza dei cinque anni utili per la legittima espropriazione dello stesso fondo, nella misura che, previo espletamento di consulenza tecnica sarà determinata nei limiti della competenza del giudice adito in corso di causa
- e) oltre il danno derivante dal mancato godimento del fondo nel periodo di occupazione illegittima anteriore alla estinzione del diritto di proprietà privata ed ogni altra condanna consequenziale;
- f) in ogni caso con rivalutazione monetaria per l'eventuale diminuzione del potere d'acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione
- g) e ristoro delle spese e competenze di lite
- Nell'interesse del Comune di Selargius:
- 1) In via pregiudiziale di rito, dichiarare la mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge, a seguito della intervenuta conoscenza legale dell'evento interruttivo e, per l'effetto, dichiarare

l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 CPC, e/o in ogni caso dichiarare la nullità ed inefficacia di tutta l'attività processuale svolta dalla data di verifica dello stesso evento interruttivo;

- 2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Selargius, e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti;
- 3) In via preliminare di merito, accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato per intervenuto decorso del relativo termine quinquennale, a partire dalla data del 30 marzo 1982 ;
- 4) Nel merito, rigettare ogni avversa pretesa assolvendo in ogni caso il Comune di Selargius per infondatezza in fatto ed in diritto;
- 5) Con vittoria di spese ed onorari di lite.

Nell'interesse della Regione Autonoma Sardegna:

- 1) In via pregiudiziale di rito, di chiarare la intervenuta estinzione del procedimento, per mancata riassunzione nei termini di legge a far data dal verificarsi dell'evento interruttivo, dichiarando altresì la nullità dell'attività processuale posta in essere a partire dalla data suddetta;
- 2) Dichiarare sempre in via pregiudiziale la improponibilità della domanda proposta nei confronti della RAS per difetto di legittimazione;
- 3) per la denegata e gravando ipotesi in cui dovesse ritenersi la legittimazione sempre in via pregiudiziale dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia azione, diritto o credito azionato nei suoi confronti;
- 4) nel merito, respingere ogni avversa domanda perché infondata;
- 5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI

Voglia il Tribunale adito

IN VIA PRELIMINARE

- a) accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della mancata interruzione e riassunzione della causa nei termini di legge, quale conseguenza del decesso dell'avv. to Gabriele Abate,

risalente all'anno 1998, e comunque con dichiarazione di nullità dell'attività processuale posta in essere dalla stessa data;

- b) accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, a seguito dell'intervenuto decorso del termine quinquennale a partire dal 30 marzo 1982;
- c) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ASL n. 8 di Cagliari in persona del legale rappresentante pro tempore e rigettare ogni avversa domanda;

NEL MERITO

- Rigettare in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto ogni avversa domanda, ed assolvere la ASL n. 8 di Cagliari in persona del legale rappresentante pro tempore da ogni avversa pretesa;
- In ogni caso, con vittoria delle spese processuali

Nell'interesse della Gestione Liquidatoria delle UU.SS.LL:

Voglia il Tribunale

- d) in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio non essendo stata tempestivamente riassunta la causa nei termini di legge a seguito del decesso del difensore di una delle parti in causa, risalente all'anno 1998, e comunque con ogni relativa conseguenza in ordine alla nullità dell'attività processuale posta in essere dalla stessa data;
- e) sempre in via preliminare, ribadita la riserva d'appello alle sentenze non definitive n. 61/2010 e 1260/2014, accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, a seguito dell'intervenuto decorso del termine quinquennale a partire dalla data in cui si è verificata ~~la irreversibile trasformazione dell'area occupata;~~
- f) ed ancora, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria delle Cessate UU.SS.LL 18, 20, 21 e 22 di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore e rigettare ogni avversa domanda
- g) Nel merito, rigettare in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto ogni avversa domanda, ed assolvere la suddetta Gestione Liquidatoria delle Cessate UU.SS.LL 18, 20, 21 e 22 di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore da ogni avversa pretesa;
- h) In ogni caso, con vittoria delle spese processuali

Nell'interesse della AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI

Voglia il Tribunale

- i) in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio non essendo stata tempestivamente riassunta la causa nei termini di legge a seguito del decesso del difensore di una delle parti in causa, risalente all'anno 1998, e comunque con ogni relativa conseguenza in ordine alla nullità dell'attività processuale posta in essere dalla stessa data;
- j) sempre in via preliminare, ribadita la riserva d'appello alle sentenze non definitive n. 61/2010 e 1260/2014, accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, a seguito dell'intervenuto decorso del termine quinquennale a partire dalla data in cui si è verificata la irreversibile trasformazione dell'area occupata;
- k) ed ancora, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore e rigettare ogni avversa domanda
- l) Nel merito, rigettare in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto ogni avversa domanda, ed assolvere la suddetta AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore da ogni avversa pretesa;
- m) In ogni caso, con vittoria delle spese processuali

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

C. A. - dante causa degli odierni attori - ha agito originariamente in giudizio al fine di conseguire

- il risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla perdita, in virtù di accessione invertita, della titolarità dell'area di sua proprietà ubicata in comune di Selargius e distinta in catasto al foglio 42 mappale 458 - assoggettata ad occupazione d'urgenza ed irreversibilmente trasformata con la realizzazione del Presidio Ospedaliero "Brotzu" senza il formale compimento, nei termini di legge, della relativa procedura espropriativa - in misura pari all'equivalente pecuniario del valore del bene ;

08/11/80

risarcimento per equivalente del bene irreversibilmente trasformato dalla realizzazione dell'opera pubblica, ove il privato - stante il venir meno dell'interesse alla restituzione del bene riconducibile alla sua irreversibile trasformazione - formuli in giudizio rinuncia abdicativa al proprio diritto.

In tale prospettiva, all'evidenza, il fatto costitutivo del danno risarcibile per equivalente - quantunque non concretante, come in passato, una fattispecie traslativa del relativo diritto dominicale - risulta tuttavia ancor oggi ricollegato alla avvenuta irreversibile trasformazione del bene in assenza di un formale provvedimento espropriativo, circostanza - questa - nella specie riconducibile all'operato del disciolto ente ospedaliero e alla successiva inerzia del suo successore universale Comune di Selargius.

In definitiva - e fatte naturalmente salve le eventuali rivalse fra Enti derivanti dai meccanismi di imputazione contabile del debito di cui al Decreto legge 19 settembre 1987 n. 382 (convertito con legge n. 456 del 1987) che non rilevano, come già detto, nei rapporti esterni col terzo creditore danneggiato - la domanda, trattandosi di illecito a carattere permanente, potrà essere debitamente riproposta nei confronti del Comune di Selargius passivamente legittimato a contraddire alla relativa pretesa risarcitoria a) sia per equivalente, previa formulazione di rinuncia abdicativa al sottostante diritto dominicale b) sia per temporanea occupazione senza titolo fino alla definitiva perdita della proprietà.

In forza delle considerazioni che precedono, deve quindi essere dichiarata la estinzione del procedimento nei confronti del convenuto Comune di Selargius, e disposto il rigetto, nel merito, della ~~domanda proposta nei confronti degli altri convenuti, per carenza di titolarità - in capo alle altre~~ amministrazioni evocate in causa - del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Le spese processuali, stante la complessità della materia trattata, possono essere fra tutte le parti in causa interamente compensate.

PQM

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

- 1) **DICHIARA** la estinzione del procedimento promosso nei confronti del Comune di Selargius, ,
stante la omessa tempestiva riassunzione della causa a seguito dei plurimi fatti interruttivi
verificatisi;
- 2) **DICHIARA** la inefficacia nei confronti del Comune di Selargius di tutti gli atti processuali compiuti
dal verificarsi degli eventi interruttivi fino alla notifica dell'atto di riassunzione;
- 3) **RIGETTA** la domanda proposta nei confronti degli altri convenuti;
- 4) **DICHIARA** le spese del giudizio interamente compensate fa le parti;
- 5) **MANDA** alla Cancelleria per quanto di competenza;

Cagliari 26 aprile 2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Gabriella Dessi

Deposita'o in Cancelleria
Cagliari 17 MAG 2016

Il presente allegato è com-
posto di n° 121 fogli.

IL RESP.LE AFFARI LEGALI
(Avv. Paolo Trudu)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

580

10 GIU. 2016

N. _____ DEL _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu